Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 259

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 21 settembre 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1983, n. **494**.

Determinazione del costo base di produzione per gli immobili ultimati nell'anno 1982 . Pag. 7623

DECRETI MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 14 settembre 1983.

Variazione del limite di prezzo per gli spettacoli cinematografici ai fini dell'abbuono dell'imposta sugli spettacoli. Pag. 7623

DECRETO 14 settembre 1983.

Ammissione dei piccoli esercizi cinematografici al sistema forfettario di determinazione dell'imponibile dell'imposta sugli spettacoli Pag. 7624

Ministero del tesoro

DECRETO 16 settembre 1983.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 17%, di scadenza 1° ottobre 1985 Pag. 7624

COMUNITA' EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee Pag. 7627

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale Pag. 7628

Ministero del tesoro: Avviso di rettifica alla media dei cambi e dei titoli del 30 giugno 1983. (Media pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. 183 del 6 luglio 1983). Pag. 7629

Ministero dell'interno: Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile . . . . . . Pag. 7630

Regione Emilia-Romagna: Variante al programma di fabbricazione del comune di Montefiorino . . . Pag. 7630

CIRCOLARI

Ministero della sanità

CIRCOLARE 17 settembre 1983, n. **100/113524/31.13.463.**

Applicazione del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, recante misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica . . Pag. 7631

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Consiglio nazionale delle ricerche: Avviso relativo alla pubblicazione di concorsi a posti di personale del ruolo tecnico . . Pag. 7634

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Istituto centrale di statistica: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a due posti di consigliere di terza classe nel ruolo della carriera direttiva riservato ai laureati in scienze agrarie e in scienze forestali . . . . Pag. 7634

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a cinquantanove posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Firenze . . . . Pag. 7634

Corte dei conti: Avviso di rettifica al bando riguardante l'indizione di concorsi pubblici, per esami, a complessivi sessantacinque posti di vice direttore di segreteria o di revisore nel ruolo della carriera direttiva, di cui undici riservati agli impiegati della carriera d concetto. (Bando pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 245 del 7 settembre 1983) . . . . Pag. 7634

REGIONI

Regione Lombardia

LEGGE REGIONALE 11 luglio 1983, n. **55**.

Realizzazione di opere destinate all'acquacoltura. Pag. 7635

Regione Umbria

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1983, n. **30**.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 . Pag. 7635

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1983, n. **31**.

Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 Volt . Pag. 7637

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1983, n. **32**.

Contributo alla S.A.S.E. per il collegamento aereo Perugia-Milano durante il 1983 Pag. 7640

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1983, n. **33**.

Modificazione della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 3, concernente: « Ripartizione dei fondi previsti dalla legge 10 aprile 1981, n. 151, per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto nell'anno 1983 » . Pag. 7640

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1983, n. **34**.

Formazione dell'elenco regionale di esperti in beni ambientali ed assetto del territorio . Pag. 7641

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1983, n. **35**.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 29 maggio 1980, n. 62, recante modificazione della legge regionale 23 maggio 1975, n. 34, sull'ordinamento degli uffici regionali . . . . Pag. 7641

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1983, n. **36**.

Modificazioni alla legge regionale 17 gennaio 1983, n. 2, recante norme sul funzionamento delle strutture organizzative della Regione . . . . Pag. 7642

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1983, n. **37**.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 8 marzo 1982, n. 11, recante interventi straordinari a favore di cooperative edilizie . . . . Pag. 7642

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 259 DEL 21 SETTEMBRE 1983:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per il comune di Poggiorsini della provincia di Bari.

(2953)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1983, n. **494**.

Determinazione del costo base di produzione per gli immobili ultimati nell'anno 1982.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

Ritenuto che il costo base di produzione degli immobili ultimati nell'anno 1982 risulta diverso per le regioni centrosettentrionali e per quelle meridionali;

Ritenuto che ai fini della determinazione del predetto costo base si deve tener conto, in alternativa, degli oneri di urbanizzazione per le costruzioni autorizzate prima dell'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, o del contributo di concessione per le costruzioni assoggettate alla disciplina della predetta legge n. 10;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 1983;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nell'anno 1982 è determinato in L. 680.000 per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio.

Art. 2.

Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nell'anno 1982 è determinato in L. 620.000 per le regioni Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Art. 3.

Gli elementi costitutivi del costo di produzione incidono sul costo base medesimo nelle seguenti percentuali:

a) 81% per il costo di produzione di cui alla lettera *a*) dell'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

b) 7% per il contributo di concessione di cui alla lettera *b*) dell'art. 22, se la costruzione è stata realizzata sulla base di concessione edilizia;

c) 12% per il costo dell'area di cui alla lettera *c*) dell'art. 22;

d) 7%, in alternativa alla percentuale prevista alla lettera *b*), per gli oneri di urbanizzazione di cui alla lettera *d*) dell'art. 22, se la costruzione è stata realizzata sulla base di licenza edilizia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1983

PERTINI

NICOLAZZI — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1983
Registro n. 12 *Lavori pubblici, foglio n.* 147

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 settembre 1983.

Variazione del limite di prezzo per gli spettacoli cinematografici ai fini dell'abbuono dell'imposta sugli spettacoli.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 3, tredicesimo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182, in base al quale agli esercenti di sale cinematografiche è concesso un abbuono dell'imposta sugli spettacoli sino alla concorrenza di L. 15.000 per le giornate di programmazione in cui venga praticato un prezzo netto del biglietto inferiore a quello che, alla data di entrata in vigore della legge stessa risulti stabilito ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213;

Visto il quattordicesimo comma del citato art. 3 della legge n. 182, che da facoltà di modificare, con decreto del Ministro delle finanze, il predetto limite di prezzo sulla base della variazione del prezzo medio annuo dei biglietti cinematografici;

Considerato che al 1° giugno 1983, data di entrata in vigore della richiamata legge n. 182 del 1983 il limite di prezzo stabilito ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, risultava fissato in L. 1.739, a fronte di un prezzo medio dei biglietti cinematografici, registrato nell'anno 1981, di L. 2.086,96;

Tenuto presente che, dalle rilevazioni ufficiali effettuate dalla Società italiana degli autori ed editori, ente cui è affidato il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi, il prezzo medio dei biglietti cinematografici, nell'anno 1982, è risultato pari a L. 2.584,57, con un incremento, quindi del 23,84% rispetto al dato del precedente anno;

Considerato che si è, pertanto, verificato il presupposto voluto dalla ripetuta legge n. 182 del 1983 perché possa essere modificato il limite di prezzo netto, ai fini della concessione dell'abbuono stabilito dalla legge stessa;

Considerato che, applicando al limite di prezzo netto di L. 1.739 la variazione percentuale del 23,84% inter-

venuta nel prezzo medio dei biglietti cinematografici dell'anno 1982 rispetto all'anno 1981, il nuovo limite di prezzo può essere fissato in L. 2.154;

Decreta:

Il limite di prezzo di L. 1.739 stabilito con decreto ministeriale 16 settembre 1982, emanato ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è elevato a L. 2.154.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 14 settembre 1983

Il Ministro: VISENTINI

(5328)

DECRETO 14 settembre 1983.

Ammissione dei piccoli esercizi cinematografici al sistema forfettario di determinazione dell'imponibile dell'imposta sugli spettacoli.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernente l'imposta sugli spettacoli;

Visto, in particolare, l'art. 14, primo comma, del predetto decreto, che prevede la facoltà di stabilire, per taluni tipi di spettacoli ed attività di minima importanza, imponibili forfettari medi giornalieri, mensili o annuali o criteri di determinazione di detti imponibili, valevoli su scala nazionale e di indicare il sistema ed i termini di pagamento dell'imposta con le garanzie e le modalità necessarie ad assicurarne l'applicazione;

Visti i decreti ministeriali 31 gennaio 1979, 25 agosto 1980, 12 agosto 1981 e 23 settembre 1982 che hanno fissato le condizioni a cui debbono soddisfare gli esercizi cinematografici per essere ammessi al sistema di accertamento forfettario dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi;

Ravvisata l'opportunità di adeguare il prezzo massimo praticabile dagli esercenti i cinematografi predetti ai mutati valori monetari ed alle intervenute variazioni nel prezzo medio dei biglietti d'ingresso ai cinematografi;

Decreta:

Il prezzo massimo praticabile agli esercenti i cinematografi per poter corrispondere l'imposta sugli spettacoli ed i tributi connessi sulla base di un imponibile forfettario giornaliero, stabilito in L. 1.200 con il decreto ministeriale 23 settembre 1982, è fissato in L. 1.500.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 14 settembre 1983

Il Ministro: VISENTINI

(5329)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 settembre 1983.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 17 %, di scadenza 1° ottobre 1985.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, con il quale è prevista la facoltà del Ministro del tesoro di emettere buoni del Tesoro poliennali con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941 e, in quanto applicabili, di quelle di cui al decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, da utilizzare anche per l'eventuale rinnovo di buoni del Tesoro poliennali in scadenza nell'anno finanziario in corso;

Visto l'art. 1 della legge 26 aprile 1983, n. 130;

Visto che il 1° ottobre 1983 verranno in scadenza i buoni del Tesoro poliennali 12 %, dell'ammontare nominale complessivo di lire 2.857 miliardi, emessi con decreto ministeriale 20 settembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 23 settembre 1978;

Ritenuto di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 17 %, di scadenza 1° ottobre 1985 per un importo nominale massimo di lire 3.500 miliardi, da destinare, per quanto occorra, al rinnovo dei cennati buoni del Tesoro poliennali 12 %, di scadenza 1° ottobre 1983 e, per lire 700 miliardi, a sottoscrizioni in contanti con facoltà, altresì, alla Banca d'Italia, di sottoscrivere in contanti la quota nominale dei nuovi buoni corrispondenti all'importo dei predetti buoni del Tesoro poliennali 12 %, di scadenza 1° ottobre 1983, non rinnovati, nonché di offrirli al mercato in sottoscrizioni in contanti;

D'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, giusta nota n. DG/CO/2/3/005395 del 16 settembre 1983;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 17 %, di scadenza 1° ottobre 1985 per un importo massimo, in valore nominale, di lire 3.500 miliardi, destinata, per quanto occorra, al rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12 %, di scadenza 1° ottobre 1983 e, per lire 700 miliardi, a sottoscrizioni in contanti; in relazione all'andamento dei rinnovi, la Banca d'Italia ha altresì facoltà di sottoscrivere in contanti la quota nominale dei nuovi buoni corrispondenti all'importo dei detti buoni del Tesoro poliennali 12 % - 1983 non rinnovati nonché di offrirli al mercato in sottoscrizioni in contanti.

L'interesse annuo del 17 % è pagabile in due semestralità posticipate al 1° aprile ed al 1° ottobre di ogni anno di durata dei buoni.

Il prezzo di emissione è stabilito in L. 99,75 per ogni cento lire di capitale nominale dei nuovi buoni, che sono ripartiti in serie di 10 miliardi di lire ciascuna.

In relazione al primo comma del presente articolo, i possessori dei buoni del Tesoro poliennali 12 %, di scadenza 1° ottobre 1983, hanno facoltà di chiederne il rinnovo nei nuovi titoli, con decorrenza degli interessi dal 1° ottobre 1983 e con le modalità indicate negli articoli successivi, qualora non intendano provvedere alla riscossione di essi.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali 17 % - 1° ottobre 1985 ed i relativi interessi sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamenti di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 3.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12 %, di scadenza 1° ottobre 1983, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° ottobre 1983; all'atto del rinnovo sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'importo di L. 0,25 per ogni cento lire di capitale nominale rinnovato, pari alla differenza fra il capitale nominale stesso e il prezzo di emissione dei nuovi buoni.

Art. 4.

L'esecuzione delle operazioni di rinnovo e di sottoscrizione è affidata alla Banca d'Italia.

Le operazioni avranno inizio il 3 ottobre 1983 e termineranno il giorno 14 dello stesso mese fatte salve, secondo l'andamento delle operazioni di sottoscrizione in contanti, chiusura anticipata e facoltà di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare nominale delle sottoscrizioni in contanti risulti superiore all'importo nominale complessivamente offerto in sottoscrizione.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati mediante apposita convenzione da stipulare tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia.

Sia per le operazioni di rinnovo sia per il collocamento della quota in contanti, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende e di istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento e di garanzia.

Per le operazioni di rinnovo la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi anche dell'amministrazione postale.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'ammontare nominale dell'emissione di cui al presente decreto, una provvigione di collocamento dell'uno per cento contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria dei buoni presentati per il rinnovo ovvero del contante. Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i « pagamenti da regolare ».

Art. 5.

Il versamento relativo alla sottoscrizione in contanti di nominali lire 700 miliardi di nuovi buoni sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di tesoreria provinciale di Roma entro il 14 ottobre 1983, per il controvalore dei buoni stessi unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato, in ragione del 17 % annuo, per il periodo dal 1° ottobre 1983 al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni.

Il versamento relativo alle eventuali sottoscrizioni corrispondenti alla quota nominale dell'importo dei buoni del Tesoro poliennali 12 % - 1983 non rinnovati verrà effettuato, in una o più soluzioni, entro il 25 novembre 1983, per il controvalore dei buoni stessi unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato in ragione del 17 % annuo, per il periodo dal 1° ottobre 1983 al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà per detti versamenti apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi titoli.

Art. 6.

Le richieste di rinnovo di buoni del Tesoro poliennali 12 %, di scadenza 1° ottobre 1983, al portatore, saranno compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e dovranno contenere le indicazioni dei quantitativi per taglio dei nuovi buoni da rilasciare ed essere debitamente firmate.

I buoni presentati dovranno essere firmati dall'esibitore e recare altresì il timbro d'ufficio della Banca d'Italia o dei suoi incaricati presso i quali si effettua l'operazione; la Banca d'Italia o i suoi incaricati potranno apporre in luogo della firma il timbro d'ufficio.

Accertata l'esatta compilazione delle distinte e la regolarità formale dei buoni uniti alle medesime, la Banca d'Italia o i suoi incaricati provvederanno all'annullamento dei buoni stessi in presenza degli esibitori, rilasciando apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi buoni.

I titoli raccolti dagli incaricati saranno accentrati presso le competenti filiali della Banca d'Italia.

Art. 7.

Le richieste di rinnovo di buoni del Tesoro poliennali 12 %, di scadenza 1° ottobre 1983, nominativi, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti e persone diversi dagli intestatari. Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. L'importo di L. 0,25 per ogni cento lire di capitale nominale rinnovato, di cui all'art. 3, sarà corrisposto all'esibitore dei predetti buoni nominativi. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati previo ritiro delle ricevute rilasciate.

Art. 8.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro poliennali 12 % - 1° ottobre 1983 rinnovati, al portatore e al nome, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute, contenenti le indicazioni dei quantitativi per taglio e del capitale nominale dei nuovi buoni al portatore ovvero il quantitativo ed il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 9.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro il 7 dicembre 1983 i quantitativi per taglio dei nuovi buoni al portatore sottoscritti e rinnovati da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei nuovi buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 10.

I buoni del Tesoro poliennali 17 %, di scadenza 1° ottobre 1985 sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila, 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale e da titoli nominativi che possono rappresentare il capitale nominale di uno o più buoni al portatore, anche di serie differenti, sino all'importo di 10 miliardi di lire.

I buoni al portatore, per ciascuna serie, hanno numerazione progressiva.

I buoni nominativi hanno numerazione progressiva propria e recano l'indicazione del capitale nominale che rappresentano per ciascuna serie.

I segni caratteristici dei buoni al portatore e nominativi saranno stabiliti con successivi decreti.

Art. 11.

I buoni del Tesoro poliennali 17 %, di scadenza 1° ottobre 1985 ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° ottobre 1983 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Le cedole dei buoni del Tesoro poliennali 17 % - 1° ottobre 1985 al portatore sono accettate in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato in qualsiasi periodo del semestre precedente la scadenza di esse.

Sono trasferiti ai nuovi buoni senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 12 % - 1° ottobre 1983, indicati negli articoli precedenti versati per il rinnovo. Tutte le garanzie costituite con i buoni, dei quali sia stato effettuato il versamento per il rinnovo, conservano la loro piena efficacia rispetto ai nuovi titoli. Inoltre, provvisoriamente, fino alla data di cui all'art. 9, secondo comma, le ricevute rilasciate per le operazioni di rinnovo possono essere costituite in garanzia di anticipazioni già garantite dai buoni rinnovati, in essere presso la Banca d'Italia.

Art. 12.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione, a semplice richiesta dell'esibitore, dei titoli appartenenti alla medesima serie; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente i buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi; se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

Art. 13.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale e di quelli consegnati per il rinnovo sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizioni, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 14.

I buoni del Tesoro poliennali 12 %, di scadenza 1° ottobre 1983, versati per il rinnovo, unitamente agli elenchi riassuntivi, saranno compresi in apposite contabilità dalle sezioni di tesoreria provinciale. La confezione e la spedizione da parte delle sezioni stesse dei pieghi relativi ai buoni al portatore, versati per il rinnovo, saranno effettuate con l'intervento di un rappresentante della direzione provinciale del Tesoro.

Separata contabilità sarà resa per i versamenti in contanti di cui al precedente art. 5.

Le contabilità di cui sopra saranno rese in base alle istruzioni da emanare dalle competenti Direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1983
Registro n. 41 *Tesoro, foglio n.* 70

(5316)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2495/83 della commissione, del 5 settembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2496/83 della commissione, del 5 settembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2497/83 della commissione, del 5 settembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2498/83 della commissione, del 5 settembre 1983, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta Regione.

Pubblicati nel n. L 246 *del* 6 *settembre* 1983.

(234/C)

Regolamento (CEE) n. 2499/83 della commissione, del 6 settembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2500/83 della commissione, del 6 settembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2501/83 della commissione, del 6 settembre 1983, relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita, a fini di esportazione, dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento greco.

Pubblicati nel n. L 247 *del* 7 *settembre* 1983.

(235/C)

Regolamento (CEE) n. 2502/83 della commissione, del 7 settembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2503/83 della commissione, del 7 settembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2504/83 della commissione, del 7 settembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2505/83 della commissione, del 7 settembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2506/83 della commissione, del 6 settembre 1983, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 2507/83 della commissione, del 7 settembre 1983, che fissa, per la campagna 1983-84, il prezzo minimo d'acquisto delle arance consegnate all'industria e l'importo della compensazione finanziaria dopo la loro trasformazione.

Regolamento (CEE) n. 2508/83 della commissione, del 7 settembre 1983, che fissa, per la campagna 1983-84, il prezzo minimo di vendita all'industria trasformatrice delle arance pigmentate ritirate dal mercato.

Regolamento (CEE) n. 2509/83 della commissione, del 7 settembre 1983, recante modifica del regolamento (CEE) n. 779/83 che applica le categorie di qualità III a taluni prodotti della campagna 1983-84.

Regolamento (CEE) n. 2510/83 della commissione, del 7 settembre 1983, recante deroga a talune disposizioni in materia di tenore di acidità volatile di taluni vini.

Regolamento (CEE) n. 2511/83 della commissione, del 7 settembre 1983, recante deroga al regolamento (CEE) n. 2835/77 relativo alle modalità di concessione dell'aiuto per il frumento duro e che modifica detto regolamento.

Regolamento (CEE) n. 2512/83 della commissione, del 7 settembre 1983, che fissa, per la campagna 1983-84, il prezzo di riferimento delle clementine.

Regolamento (CEE) n. 2513/83 della commissione, del 7 settembre 1983, che fissa, per la campagna 1983-84, il prezzo d'offerta comunitario applicabile nei confronti della Grecia per le clementine.

Regolamento (CEE) n. 2514/83 della commissione, del 7 settembre 1983, che fissa, per la campagna 1983-84, i prezzi di riferimento delle arance dolci.

Regolamento (CEE) n. 2515/83 della commissione, del 7 settembre 1983, che fissa, per la campagna 1983-84, il prezzo di riferimento valido per i mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), wilkings e altri simili ibridi di agrumi, escluse le clementine.

Regolamento (CEE) n. 2516/83 della commissione, del 7 settembre 1983, che fissa, per la campagna 1983-84, il prezzo d'offerta comunitario applicabile nei confronti della Grecia per le arance dolci, nonché i coefficienti da utilizzare per il calcolo del prezzo d'offerta del prodotto ellenico.

Regolamento (CEE) n. 2517/83 della commissione, del 7 settembre 1983, che fissa, per la campagna 1983-84, il prezzo d'offerta comunitario applicabile nei confronti della Grecia per i mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), wilkings e altri simili ibridi di agrumi, escluse le clementine.

Regolamento (CEE) n. 2518/83 della commissione, del 7 settembre 1983, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2519/83 della commissione, del 7 settembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2520/83 della commissione, del 7 settembre 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 2521/83 della commissione, del 7 settembre 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per l'ottava gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 1880/83.

Regolamento (CEE) n. 2522/83 della commissione, del 7 settembre 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per l'ottava gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 1882/83.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2374/83 della commissione, del 22 agosto 1983, che stabilisce le modalità di applicazione della distillazione di cui all'art. 40 del regolamento (CEE) n. 337/79 per la campagna viticola 1983-84, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 232 del 23 agosto 1983.

Pubblicati nel n. L 248 *dell'8 settembre* 1983.

(236/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tex Sal, con sede in Torviscosa (Udine) e stabilimento in Salerno, è prolungata al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Napoli, è prolungata al 23 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.NT. - Fabbrica Non tessuti, con sede in Torviscosa (Udine), stabilimento località Camin (Padova), è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.NT. - Fabbrica Non tessuti, con sede in Torviscosa (Udine), stabilimento località Camin (Padova), è prolungata al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Pontoglio, con sede legale in Milano e stabilimento in Pontoglio (Brescia), è prolungata al 18 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Rinascente - Grandi magazzini, con sede in Milano e filiale di Cagliari, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 4 aprile 1983 al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Torcitura di Cologno al Serio, con sede in Cesano Maderno (Milano) e stabilimento in Cologno al Serio (Bergamo), è prolungata al 4 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, con sede in Milano e stabilimento di Pavia, è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, con sede in Milano e stabilimento di Pavia, è prolungata al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzata a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati.

(5318)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Avviso di rettifica alla media dei cambi e dei titoli del 30 giugno 1983
(Media pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. 183 del 6 luglio 1983)

N. 127

Corso dei cambi del 30 giugno 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1508,200	1508,200	—	1508,200	1506,25	—	1508,300	1508,200	1508,200	1506,30
Marco germanico	592,840	592,840	—	592,840	593,50	—	593 —	592,840	592,840	593,68
Franco francese	197,320	197,320	—	197,320	197,55	—	197,370	197,320	197,320	197,50
Fiorino olandese	529,090	529,090	—	529,090	528,95	—	529,050	529,090	529,090	528,98
Franco belga	29,614	29,614	—	29,614	29,66	—	29,608	29,614	29,614	29,62
Lira sterlina	2306,200	2306,200	—	2306,200	2306 —	—	2307,600	2306,200	2306,200	2303,50
Lira irlandese	1868 —	1868 —	—	1868 —	1869,50	—	1867,500	1868 —	1868 —	—
Corona danese	165,150	165,150	—	165,150	165,05	—	165,110	165,150	165,150	164,99
E.C.U.	1344,880	1344,880	—	1344,880	1345,48	—	1344,880	1344,880	1344,880	1345,31
Dollaro canadese	1228,600	1228,600	—	1228,600	1225,60	—	1229 —	1228,600	1228,600	1225,20
Yen giapponese	6,299	6,299	—	6,299	6,30	—	6,297	6,299	6,299	6,30
Franco svizzero	716,370	716,370	—	716,370	718,20	—	716,400	716,370	716,370	716,75
Scellino austriaco	84,120	84,120	—	84,120	84,23	—	84,185	84,120	84,120	84,12
Corona norvegese	206,750	206,750	—	206,750	207 —	—	206,830	206,750	206,750	206,70
Corona svedese	197,560	197,560	—	197,560	197,28	—	197,600	197,560	197,560	197,25
FIM	272,250	272,250	—	272,250	272,75	—	272,250	272,250	272,250	—
Escudo portoghese	12,920	12,920	—	12,920	12,93	—	12,900	12,920	12,920	12,92
Peseta spagnola	10,374	10,374	—	10,374	10,39	—	10,400	10,374	10,374	10,38

Media dei titoli del 30 giugno 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	45,825
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	102 —
» 5,50 % » » 1969-84	92,300
» 6 % » » 1970-85	94 —
» 6 % » » 1971-86	84,800
» 6 % » » 1972-87	81,600
» 9 % » » 1975-90	78,800
» 9 % » » 1976-91	78,200
» 10 % » » 1977-92	80 —
» 12 % (Beni Esteri 1980)	79,900
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	72,900
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	89,475
» » » 1-4-1981/86 16 %	96 —
» » » 1-6-1981/86 16 %	96 —
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,500
» » » Ind. 1-10-1980/83	100,150
» » » » 1- 9-1981/83	100 —
» » » » 1-10-1981/83	100,250
» » » » 1-11-1981/83	100,700
» » » » 1-12-1981/83	100,600
» » » » 1- 3-1981/84	99,900
» » » » 1- 4-1981/84	100 —
» » » » 1- 6-1981/84	100 —
» » » » 1- 1-1982/84	100,650
» » » » 1- 3-1982/84	99,850
» » » » 1- 5-1982/84	100 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1982/84	100 —
» » » » 1- 7-1982/84	99,750
» » » » 1- 8-1982/84	99,350
» » » » 1- 9-1982/84	99,350
» » » » 1-10-1982/84	99,300
» » » » 1-11-1982/84	99,400
» » » » 1-12-1982/84	99,200
» » » » 1- 1-1982/86	100 —
» » » » 1- 3-1982/86	99,700
» » » » 1- 5-1982/86	99,800
» » » » 1- 6-1982/86	99,900
» » » » 1- 7-1982/86	100 —
» » » » 1- 8-1982/86	99,700
» » » » 1- 9-1982/86	99,250
» » » » 1-10-1982/86	99,400
» » » » 1-11-1982/86	99,300
» » » » 1-12-1982/86	99,600
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983	100,050
» » » 12 % 1-10-1983	98,625
» » » 12 % 1- 1-1984	97,900
» » » 12 % 1- 4-1984	96,350
» » » 18 % 1- 4-1984	100,400
» » » 12 % 1-10-1984	93,775
» » Nov. 12 % 1-10-1987	84,500
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	103 —
» » » » 22-11-1982/89 13 %	99,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 giugno 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1508,250
Marco germanico	592,920
Franco francese	197,345
Fiorino olandese	529,070
Franco belga	29,611
Lira sterlina	2306,900
Lira irlandese	1867,750
Corona danese	165,130
E.C.U.	1344,880
Dollaro canadese	1228,800
Yen giapponese	6,298
Franco svizzero	716,385
Scellino austriaco	84,152
Corona norvegese	206,790
Corona svedese	197,580
FIM	272,250
Escudo portoghese	12,910
Peseta spagnola	10,387

N.B. — La presente pubblicazione sostituisce quella pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* citata in epigrafe.

(5331)

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Il Ministro dell'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, con suo decreto 20 ottobre 1978 ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valor civile:

vice capo reparto dei vigili del fuoco Vincenzo Guarino;
vice capo reparto dei vigili del fuoco Giuseppe Dito;
vice capo reparto dei vigili del fuoco Elio Cuomo;
capo squadra dei vigili del fuoco Giuseppe Bisignano;
capo squadra dei vigili del fuoco Angelo De Vito;
capo squadra dei vigili del fuoco Nicola Gentile;
capo squadra dei vigili del fuoco Paolo Graus;
capo squadra dei vigili del fuoco Francesco Ricci;
capo squadra dei vigili del fuoco Giorgio Veneruso;
capo squadra dei vigili del fuoco Ciro Bussetta;
vigile del fuoco Mario Cipullo;
vigile del fuoco Giuseppe Cristiano;
vigile del fuoco Biagio Liccardo;
vigile del fuoco Paolo Pezone;
vigile del fuoco Carlo Siena;
vigile del fuoco Raffaele Severino;
vigile del fuoco ausiliario Franco Costantino,

il 22 aprile 1976 in Torre del Greco (Napoli). — Con alto senso del dovere riusciva, unitamente ad altri generosi, a trarre in salvo un ragazzo che, travolto dal crollo di un edificio disabitato, era rimasto sepolto tra le macerie.

Renata Droghetti, il 6 febbraio 1976 in Ferrara. — Collaborava validamente per trarre all'esterno la merce esistente in un negozio preda di un violento incendio.

maresciallo dei carabinieri Luigi Piersanti;
vigile urbano Angelo Stefanelli;
vigile urbano Fernando Grandolini;
Gabriele Peruzzi,

il 7 febbraio 1977 in Tarquinia (Viterbo). — Con coraggiosa determinazione penetrava, unitamente ad altri animosi, in un negozio di abbigliamento ove si era sviluppato un violento incendio, riuscendo, dopo non pochi sforzi, a spegnere le fiamme.

Lido Meucci, il 18 febbraio 1977 in Collesalvetti (Livorno) — Bloccato da due banditi, penetrati nella sua gioielleria per compiervi una rapina, riusciva a sottrarsi alla stretta; nonostante che i malviventi tenessero sotto la minaccia delle armi i suoi familiari, dava egualmente l'allarme, facendo fallire il piano criminoso.

Appuntato di pubblica sicurezza Aldo Zappatore, il 15 agosto 1977 in Taranto. — Senza esitazione si tuffava nelle acque del mare in soccorso di un uomo in procinto di annegare, riuscendo a trarlo esanime a riva, ove gli praticava la respirazione artificiale fino alla rianimazione.

Brigadiere dei carabinieri Antonio Di Massa, il 12 ottobre 1977 in Penne (Pescara). — Coraggiosamente si portava all'interno di un appartamento, riuscendo, dopo non poche difficoltà, a spegnere le fiamme sprigionatesi da un contenitore di gas liquido. Nel corso del generoso intervento riportava ustioni ad una mano.

Il Ministro dell'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 4 della legge 20 giugno 1956, n. 658, con suo decreto 20 febbraio 1980 ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al merito civile:

vice capo reparto dei vigili del fuoco Rosario Currò;
capo squadra dei vigili del fuoco Benito Ciacio;
vigile del fuoco Rosario Garifo;
vigile del fuoco Gaetano Greco;
vigile del fuoco Giuseppe Caruso,

il 13 maggio 1975 in Monte Pellegrino (Palermo). — Unitamente ad altri generosi, partecipava attivamente alle operazioni di ricerca e di salvataggio di un uomo ferito che giaceva in fondo ad un dirupo.

Geometra principale dei vigili del fuoco Adriano Mariurano, il 15 settembre 1975 in Marina di Pulsano (Taranto). — Con perizia e costanza praticava la respirazione artificiale ad un uomo colto da asfissia per annegamento, riuscendo a rianimarlo.

Servizio volontariato giovanile di Caserta, maggio/settembre 1976, Friuli. — Il servizio volontariato giovanile, già distintosi per fattivi interventi operati in precedenti calamità pubbliche, generosamente interveniva, in occasione del terremoto che aveva devastato il Friuli, collaborando infaticabilmente alle difficili operazioni di soccorso in favore delle popolazioni colpite dal sisma.

Maresciallo capo della Guardia di finanza Pietro Bianchini, il 22 luglio 1976 in Lerici (La Spezia). — Generosamente accorreva a mezzo di un motoscafo, in soccorso di tre pericolanti in balia delle onde, riuscendo dopo non pochi sforzi a trarli a bordo del natante.

Christine Fontaine;
Antonio Valentini;
Ranieri D'Angelo;
Philips Lubriat;
Marie Alain;
Antoine Eddy Monneron;
Raffale D'Angelo,

il 22 agosto 1976 in Castagneto Carducci, frazione Donoratico (Livorno). — Unitamente ad altri generosi, riusciva a sventare una rapina perpetrata in un albergo, da alcuni malviventi che riuscivano a darsi alla fuga.

Eugenio Curtaz, il 4 ottobre 1976 in Sarre (Aosta). — Collaborava generosamente a trarre in salvo un uomo che, scivolato in un profondo dirupo, era rimasto per lungo tempo sospeso nel vuoto.

Ferruccio Ruspio, il 23 novembre 1976 in Venezia. — Per aver praticato, con tempestività, la respirazione artificiale ad una donna caduta accidentalmente nelle acque di un canale.

Giorgio Dissera Bragadin e Marco Dissera Bragadin, il 25 aprile 1977 in Venezia. — Collaborava generosamente a trarre in salvo due naufraghi la cui imbarcazione, a seguito di collisione con altro natante, si era capovolta.

Tindaro Pontillo, il 27 agosto 1977 in Vasto, località Scaramuzze (Chieti). — Generosamente si tuffava in mare in soccorso di un giovane che era in procinto di annegare e lo traeva in salvo a riva.

Umberto Landolfi, il 26 agosto 1970 in Imperia, frazione Oneglia. — Generosamente accorreva in aiuto di un bagnante svenuto in acqua e lo traeva a riva praticandogli poi la respirazione artificiale.

(5229)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al programma di fabbricazione del comune di Montefiorino

Con deliberazione della giunta regionale 21 giugno 1983, n. 2911, controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto 27 luglio 1983, n. 7146/4809, è stata approvata la variante al vigente programma di fabbricazione del comune di Montefiorino (Modena) adottata con deliberazione del consiglio comunale 23 maggio 1981, n. 45.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni.

(5278)

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 17 settembre 1983, n. **100/113524/31.13.463.**

Applicazione del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, recante misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica.

Ai presidenti delle giunte regionali
Agli assessori regionali alla sanità
Al presidente della giunta provinciale di Trento
Al presidente della giunta provinciale di Bolzano
All'assessore provinciale alla sanità di Trento
All'assessore provinciale alla sanità di Bolzano
Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario
Al commissario dello Stato nella regione siciliana
Al rappresentante del Governo nella regione sarda
Al commissario dello Stato nella regione Friuli-Venezia Giulia
Al presidente della commissione di coordinamento nella regione Valle d'Aosta
Al commissario del Governo nella provincia di Trento
Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano

e, per conoscenza:

All'ANCI
All'UNCEM
Al Ministero delle finanze - Gabinetto
Al Ministero del tesoro - Gabinetto
Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Gabinetto
Al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Gabinetto
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento degli affari regionali

I provvedimenti contenuti nel decreto-legge indicato all'oggetto si muovono nella logica del programma governativo, inteso a realizzare il necessario contenimento della spesa pubblica finalizzato al rilancio dell'economia, unitamente alla razionalizzazione dei servizi e all'avvio di un programma moralizzatore del settore pubblico.

La rilevata connessione con il programma governativo emerge dalla presenza, a fianco delle misure rivolte al contenimento della spesa, di significativi interventi diretti a realizzare una maggiore responsabilizzazione degli operatori, lo snellimento di procedure ed, in generale, una più efficace azione organizzativa dei servizi e delle strutture.

Ciò premesso, si ritiene di dover sottolineare gli aspetti più qualificanti ed innovativi della manovra e di richiamare l'attenzione sugli adempimenti di maggior rilevanza, allo scopo di stimolare il massimo impegno dei momenti istituzionali coinvolti per la uniforme ed efficace applicazione delle varie disposizioni.

1. Misure urgenti in materia sanitaria.

1.1. *Partecipazione alla spesa sanitaria ed esenzioni* (articoli 10 e 11).

Per l'assistenza farmaceutica vengono ribaditi i criteri e le misure di partecipazione alla spesa in vigore, con la sola innovazione del tetto massimo relativo alla quota di partecipazione sul prezzo dei farmaci, che è elevato da L. 10.000 a L. 20.000 per ricetta.

Si precisa che i galenici officinali contenuti nell'allegato 4 dell'accordo nazionale recante la disciplina dei rapporti con le farmacie, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979, sono prescrivibili con onere a totale carico del Servizio sanitario nazionale, e quindi con esenzione da ogni forma di partecipazione alla spesa compresa quella relativa alla quota fissa di L. 1.000 per ricetta.

Non sono invece prescrivibili i prodotti galenici officinali per uso umano di cui all'elenco-indice del « Formulario nazionale » richiamato dal quinto comma dell'art. 10.

Tale regime si applica fino alla determinazione dei prezzi da parte del C.I.P. che dovrà aver luogo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

Per quanto riguarda la partecipazione alla spesa per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, sono state confermate le misure in vigore, ad eccezione di quella relativa al limite massimo nei casi di prestazioni plurime contenute in una unica prescrizione, che è stata elevata da L. 45.000 a L. 50.000. In proposito si richiamano le precedenti note dell'8 maggio, 3 giugno e 28 giugno 1982.

Sono state, altresì, confermate le esenzioni previste dalla precedente normativa. Al riguardo si ricorda che ai fini della determinazione dei limiti massimi di reddito, continua ad applicarsi il sesto comma dell'art. 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che prevede la detrazione da ciascun reddito di lavoro dipendente e di pensione della somma di L. 2.280.000 o quella minore fino a concorrenza del reddito medesimo.

1.2. *Verifica della veridicità delle autocertificazioni* (art. 11, comma ottavo e comma decimo).

Per quanto riguarda le autocertificazioni previste per il godimento della esenzione dalla partecipazione alla spesa, il comma ottavo dell'art. 11 prescrive che devono riportare per ciascun componente della famiglia il numero di codice fiscale e l'indicazione dell'ufficio al quale sono state presentate le dichiarazioni dei redditi cui le autocertificazioni stesse si riferiscono. Si richiama l'at-

tenzione sulla necessità della scrupolosa osservanza della disposizione, considerato che l'acquisizione dei dati richiesti è strumentale rispetto alle operazioni di verifica.

E' stato confermato che le unità sanitarie locali devono verificare la veridicità di almeno il 3% delle autocertificazioni: tale percentuale costituisce il limite minimo delle verifiche da effettuare; ove le strutture lo consentano, nonché nelle situazioni in cui si abbiano elementi di sospetto di diffusa evasione, è opportuno che l'attività di controllo sia adeguatamente estesa.

Le verifiche devono essere eseguite su tutte le autocertificazioni acquisite in ciascun anno ed essere completate entro il 31 dicembre dell'anno stesso.

E' necessario che le operazioni di verifica siano ispirate ad obiettivi di efficacia ed imparzialità. A tal fine appare indispensabile che le unità sanitarie locali predeterminino i criteri in base ai quali si procederà alla selezione dei casi da assoggettare a verifica. Si suggerisce in proposito di tener presenti gli elementi che fanno presumere più elevate probabilità di evasione avendo riguardo anche agli orientamenti adottati dagli uffici finanziari. Per individuare in concreto i destinatari dell'accertamento all'interno delle aree definite dagli anzidetti criteri, si ritiene che il ricorso al metodo del sorteggio offra le massime garanzie di imparzialità.

Le verifiche devono avere per oggetto i dati anagrafici, quelli relativi alla composizione del nucleo familiare, le eventuali condizioni di invalidità, il reddito dichiarato, ed ogni altro elemento utile relativo al possesso dei requisiti necessari per l'esenzione.

Le unità sanitarie locali possono rivolgersi agli uffici finanziari, nonché agli uffici comunali, ai quali gli uffici delle imposte trasmettono, per la partecipazione all'accertamento dei redditi delle persone fisiche copie delle dichiarazioni annuali (vedi art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'art. 13 della legge 13 aprile 1977, n. 114).

In caso di riscontrata non veridicità dell'autocertificazione, l'unità sanitaria locale che ha proceduto alla verifica segnalerà il fatto alle autorità competenti per ogni riflesso di ordine penale, fiscale, ecc. e provvederà alla revoca dell'esenzione concessa, nonché al recupero delle somme connesse all'indebito godimento del beneficio.

Si segnala infine la necessità di un adeguato flusso informativo, da attivare da parte delle regioni, in merito alle autocertificazioni e agli accertamenti, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di controllo sostitutivo previsti dal decimo comma dell'art. 11 del decreto-legge.

1.3. *Attività organizzatorie, controlli sistematici ed indagini campionarie* (art. 11).

Particolare impegno deve essere rivolto allo svolgimento delle attività previste dal nono e decimo comma dell'art. 11, essendo esse finalizzate alla razionalizzazione dei servizi e alla rilevazione di fenomeni che comportano spreco di risorse rispetto ai bisogni effettivi.

Ai fini dell'applicazione della norma sugli interventi sostitutivi di cui al decimo comma dello stesso art. 11, si precisa che i principali adempimenti rilevanti per la configurazione delle ipotesi di inerzia o di ingiustificato ritardo da parte delle unità sanitarie locali delle regioni e delle province autonome sono, oltre a quelli relativi alla verifica delle autocertificazioni, i seguenti:

a) controlli sistematici e indagini campionarie sulle prescrizioni farmaceutiche rilasciate dai medici convenzionati, con obbligo di comunicare i risultati al Ministero della sanità e alla regione (art. 11, comma nono, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 e art. 1, secondo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526);

b) controlli sistematici e indagini campionarie sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio eseguite presso gli ambulatori e strutture private convenzionati, con obbligo di comunicare i risultati al Ministero della sanità e alla regione (art. 11, comma nono, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 e art. 3, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526);

c) riorganizzazione del lavoro nei laboratori di analisi cliniche e di radiologia pubblici, anche attraverso l'introduzione di turni lavorativi, al fine di realizzare la piena utilizzazione e la massima produttività delle strutture (art. 3, secondo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526);

d) soppressione, trasformazione e concentrazione di servizi delle unità sanitarie locali eccedenti o non essenziali rispetto ai requisiti minimi previsti dal piano sanitario nazionale (art. 5, secondo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526);

e) attività connesse al sistematico aggiornamento degli elenchi dei cittadini utenti del Servizio sanitario nazionale assistibili dai medici di medicina generale e dai pediatri convenzionati (art. 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526).

Si ritiene di dover chiarire che i campioni da costruire ai fini dei controlli di cui alle lettere *a*) e *b*) devono essere significativi in relazione al numero complessivo delle prescrizioni e alla rilevanza economica dei fenomeni oggetto dell'indagine. La prescritta sistematicità dei controlli comporta che essi rivestono carattere di attività ordinaria da svolgere mediante l'organizzazione stabile di adeguate strutture.

Anche in ordine agli adempimenti di cui al presente paragrafo appare indispensabile l'attivazione di specifici flussi informativi.

Si sottolinea, infine, l'esigenza che le regioni ed i commissari di Governo pongano in essere quanto necessario per verificare l'attuazione delle disposizioni in questione, al fine anche di operare o promuovere il prescritto intervento sostitutivo.

1.4. *Interventi sull'ordinamento delle unità sanitarie locali* (articoli 16 e 17).

La modifica dell'art. 49 della legge n. 833/78 contenuta nell'art. 16 si muove nella logica degli interventi di adeguamento del modello organizzativo dell'unità sanitaria locale rispetto alle esigenze emerse nella prima attuazione del Servizio sanitario nazionale.

Le attribuzioni demandate al coordinatore amministrativo dell'ufficio di direzione in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale e il superamento dell'invio al Co.Re.Co. dei relativi provvedimenti rappresentano l'avvio di un processo innovativo teso a responsabilizzare e qualificare maggiormente le funzioni di direzione nell'unità sanitaria locale,

nonché a snellire le procedure e i controlli sugli atti. Si precisa che il riferimento ai provvedimenti indicati all'art. 10, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ha carattere esaustivo e, pertanto, esorbitano dalla competenza del coordinatore amministrativo altri provvedimenti, come ad esempio accordi locali in attuazione del contratto unico nazionale per il personale delle unità sanitarie locali.

La costituzione dei collegi dei revisori in via straordinaria risponde all'esigenza di attivare con immediatezza su tutto il territorio nazionale la funzione di controllo interno, in quanto determinante per il buon andamento della gestione della unità sanitaria locale. Tale esigenza assume aspetti di particolare rilievo in connessione ai termini previsti per gli adempimenti di cui al successivo art. 18.

L'art. 17 del decreto-legge fissa per la costituzione, in via ordinaria, del predetto organo di controllo interno, il termine perentorio del 12 ottobre 1983.

Si rappresenta pertanto l'urgenza che le regioni e le unità sanitarie locali pongano in essere con immediatezza tutti gli adempimenti di rispettiva competenza, onde consentire la costituzione dei collegi dei revisori in via ordinaria entro il termine predetto.

I commissari di Governo sono invitati a sollecitare le regioni e le unità sanitarie locali perché provvedano nei sensi suindicati. Qualora, comunque, rilevino situazioni per le quali è da prevedere sin d'ora l'impossibilità della costituzione in via ordinaria del predetto organo, segnaleranno le situazioni stesse a questa amministrazione provvedendo, altresì, alle contestuali designazioni di competenza. Per tutte le altre ipotesi di mancata costituzione dell'organo in via ordinaria, i commissari di Governo, scaduto il termine del 12 ottobre, forniranno immediatamente i nominativi per la costituzione dei collegi in via straordinaria.

1.5. *Accertamento dell'eventuale disavanzo e approvazione dei bilanci di previsione* (articoli 18 e 19).

L'art. 18 prescrive che entro il 30 novembre 1983 il comitato di gestione accerta l'eventuale disavanzo della gestione di competenza dell'esercizio 1983, risultante alla data del 31 agosto precedente e quello presunto alla data del 31 dicembre successivo. Sui predetti accertamenti si pronuncia il collegio dei revisori entro il 31 gennaio 1984.

Scopo della norma è la ricognizione dell'effettiva situazione finanziaria delle unità sanitarie locali per consentire, in caso di disavanzo, la tempestiva adozione da parte delle stesse unità sanitarie locali dei necessari provvedimenti di contenimento della spesa.

L'art. 19 risponde all'esigenza più volte avvertita di correlare le cadenze temporali del bilancio delle unità sanitarie locali a quelle dell'amministrazione statale, e di porre le unità sanitarie locali medesime nelle condizioni di programmare le proprie azioni ed attività in un quadro di certezza previsionale.

2. MISURE URGENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE.

Il decreto-legge in esame contiene anche disposizioni in materia previdenziale, sulle quali si ritiene di dover richiamare l'attenzione per le connessioni con i compiti delle unità sanitarie locali.

2.1. *Controllo dello stato di malattia dei lavoratori dipendenti assentatisi dal lavoro* (art. 5).

Si richiama l'attenzione sull'opportunità che le unità sanitarie locali, al fine di fronteggiare tempestivamente e compiutamente le esigenze dei servizi indicati al decimo comma dell'art. 5, preordinino le necessarie misure organizzative, previa intesa con le sedi locali dell'INPS.

E' appena il caso di sottolineare la rilevanza degli interventi nel quadro degli obiettivi di politica economica e sociale del Governo.

2.2. *Visite mediche per il controllo della permanenza dello stato invalidante dei soggetti beneficiari della legge 2 aprile 1968, n.* 482 (art. 9).

Nei casi in cui l'unità sanitaria locale sia investita delle competenze in materia di controlli sulla permanenza dello stato invalidante dei soggetti beneficiari della legge 2 aprile 1968, n. 482, si rappresenta l'esigenza che venga utilizzato allo scopo personale medico in possesso di adeguata qualificazione professionale.

2.3. *Estensione della codificazione effettuata dall'Amministrazione finanziaria a tutti i soggetti per i rapporti con le gestioni previdenziali e assistenziali* (art. 1).

Il terzo comma dell'art. 1 prevede che entro il 30 giugno 1984 la codificazione effettuata dall'Amministrazione finanziaria verrà estesa anche al settore sanitario.

Al riguardo, mentre si fa riserva di indicazioni operative dopo le necessarie intese con l'Amministrazione finanziaria, si rappresenta la opportunità che le regioni e le unità sanitarie locali soprassiedono da iniziative (ad esempio nuova codifica degli assistiti), che potrebbero risultare in contrasto con il nuovo sistema.

2.4. *Ulteriori adempimenti a carico delle unità sanitarie locali.*

L'unità sanitaria locale in qualità di datore di lavoro, è tenuta ad una pluralità di adempimenti previsti dagli articoli 1, 2, 4 ed 8.

Si ritiene opportuno raccomandare la più scrupolosa osservanza delle disposizioni citate, con particolare riguardo:

al rispetto dei termini previsti per i versamenti contributivi (articoli 1 e 2) nei confronti degli istituti previdenziali, ivi compreso l'ENPAM;

alla possibilità di regolarizzazione delle posizioni pregresse entro il nuovo termine del 31 ottobre 1983 (art. 2).

Si fa rilevare che la normativa citata, nel consentire la regolarizzazione di situazioni pregresse, non tollera la formazione o il permanere di stati di inadempimento, dai quali deriverebbero ingiustificabili oneri finanziari a carico del Servizio sanitario nazionale con conseguente assunzione di responsabilità anche amministrative.

Il Ministro: DEGAN

(5334)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso relativo alla pubblicazione di concorsi a posti di personale del ruolo tecnico

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale-concorsi), n. 17, del 15 settembre 1983, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di cibernetica - Arco Felice (Napoli);

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di cibernetica - Arco Felice (Napoli);

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di ricerca sulle onde elettromagnetiche - Firenze;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato al centro per l'astronomia infrarossa e lo studio del mezzo interstellare - Firenze;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato al centro per l'astronomia infrarossa e lo studio del mezzo interstellare - Firenze;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di struttura della materia - Frascati (Roma);

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di fisica cosmica e tecnologie relative - Milano;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato al centro di studio per la teoria dei sistemi - Milano;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato al centro di studio per la teoria dei sistemi - Milano;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di fisica cosmica e informatica - Palermo;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di ricerche sulla popolazione - Roma;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di ricerche sulla popolazione - Roma;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato al centro di fisiopatologia tiroidea - Roma;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato al centro di fisiopatologia tiroidea Roma;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato al centro di fisiopatologia tiroidea - Roma.

(5335)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a due posti di consigliere di terza classe nel ruolo della carriera direttiva riservato ai laureati in scienze agrarie e in scienze forestali.

Si dà notizia che all'albo dell'Istituto centrale di statistica, via Cesare Balbo, 16, è stata affissa la deliberazione 29 agosto 1983, n. 375/P, con la quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a due posti di consigliere di terza classe in prova - settima qualifica funzionale, nel ruolo della carriera direttiva dell'Istituto centrale di statistica, riservato ai laureati in scienze agrarie e scienze forestali, indetto con deliberazione 26 febbraio 1983, n. 148/P, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 dell'8 marzo 1983.

(5305)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a cinquantanove posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Firenze.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 3° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 3, parte seconda, del 1° febbraio 1983, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Firenze 31 gennaio 1981, n. 156, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a cinquantanove posti di sostituto, bandito con ordinanza 9 gennaio 1979, n. 105.

(5257)

CORTE DEI CONTI

Avviso di rettifica al bando riguardante l'indizione di concorsi pubblici, per esami, a complessivi sessantacinque posti di vice direttore di segreteria o di revisione nel ruolo della carriera direttiva, di cui undici riservati agli impiegati della carriera di concetto. (Bando pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 245 del 7 settembre 1983).

Nel bando citato in epigrafe sono da apportare le seguenti rettifiche:

all'art. 5, primo comma, terza riga: leggasi « Segretariato generale », anzichè « Segretario generale »;

all'art. 6, n. 1), leggasi: di essere in servizio presso la Corte dei conti e la qualifica « rivestita », anzichè « riservata ».

(5282)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 11 luglio 1983, n. **55**.
Realizzazione di opere destinate all'acquacoltura.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 14 *luglio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo unico

1. La costruzione, l'ampliamento ed il miglioramento di impianti di acquacoltura, di alimentazione, di selezione, di ossigenazione, di depurazione e di stabulazione per allevamento ittico, nonché di impianti per la riproduzione delle specie ittiche e per la conservazione e la lavorazione del pescato, sono finanziabili dalla Regione.

2. Al finanziamento delle opere predette si applicano le norme di cui alla legge regionale 2 gennaio 1973, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La Regione può concedere, per la realizzazione delle opere di cui al precedente primo comma, contributi in conto capitale ed il concorso nel pagamento degli interessi sul mutuo di importo pari alla differenza tra la spesa ammessa ed il contributo in conto capitale.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 11 luglio 1983

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 2 *giugno* 1983 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 6 *luglio* 1983 *prot. n.* 22302/8788).

(4644)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1983, n. **30**.
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 18 *agosto* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I punti *c*) e *d*) del primo comma dell'art. 6 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, sono sostituiti dal seguente:

« *c*) la vigilanza e il controllo sulla realizzazione dei piani e sulla attività privata di istruzione artigiana e professionale; gli enti delegati collaborano con la Regione nell'espletamento dell'attività di vigilanza sui soggetti con essi convenzionati e su tutta l'attività formativa espletata nell'ambito del territorio di competenza ».

Art. 2.

Dopo il secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, è aggiunto il seguente comma:

« I termini di presentazione del piano annuale da parte delle associazioni intercomunali, nonché quelli previsti al secondo comma dell'art. 9 e al secondo comma dell'art. 11, possono essere anticipati dalla giunta regionale in relazione alle specifiche esigenze della programmazione e alle indicazioni fornite al riguardo dai regolamenti comunitari ».

Dopo il punto *d*) dell'art. 7, sesto comma, della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, è aggiunto il seguente:

« *e*) l'ammontare dei contributi da erogarsi agli altri enti, organismi ed associazioni che concorrono alla realizzazione degli obiettivi indicati nel piano annuale ».

Art. 3.

L'art. 17 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, è sostituito dal seguente:

« Per lo svolgimento delle attività formative, gli enti di cui al primo comma dell'art. 8 si avvalgono di personale docente e amministrativo proprio in possesso dei necessari requisiti ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero di personale comandato dalla Regione o da altri enti pubblici, secondo i criteri e le condizioni stabiliti dalle norme sulla mobilità del personale.

In attesa della determinazione degli organici del personale occorrente per l'attuazione delle attività formative da parte degli enti delegati, qualora il personale di cui al comma precedente risulti insufficiente, gli enti predetti si avvalgono degli operatori immessi nel ruolo unico speciale ad esaurimento del personale operante nel sistema formativo regionale di cui all'art. 19 e seguenti.

Gli enti delegati istituiscono altresì graduatorie comprensoriali degli aspiranti ad incarichi con rapporto di lavoro a tempo determinato, in relazione a supplenze o sostituzioni di personale in servizio o, in caso di esaurimento delle graduatorie regionali, per far fronte alle esigenze connesse alla realizzazione dei corsi previsti dal piano annuale.

I requisiti necessari per l'ammissione all'insegnamento nelle attività di cui al precedente comma sono determinati ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. L'attestato di frequenza al corso di aggiornamento e riqualificazione, rilasciato agli uditori di cui al terzo comma dell'articolo 19-*quater*, costituisce titolo da valutare ai fini della formazione delle graduatorie comprensoriali.

A tutto il personale assunto ai sensi del secondo e terzo comma del presente articolo, si applica il trattamento economico e giuridico previsto per gli operatori della formazione professionale dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

La funzione docente è unica.

Tutto il personale della formazione professionale è tenuto a partecipare alle iniziative di aggiornamento ricorrente organizzate dalla Regione nell'ambito del piano annuale ».

Art. 4.

L'art. 19 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, è sostituito dai seguenti:

Art. 19 - *Ruolo unico speciale ad esaurimento del personale operante nel sistema formativo regionale.* — E' istituito il ruolo unico speciale regionale ad esaurimento del personale operante

nel sistema formativo regionale, articolato per livelli funzionali, secondo i contingenti determinati dal successivo comma e per mansioni obiettive definite con deliberazione della giunta regionale per ciascun livello funzionale in conformità alle declaratorie dei profili professionali di cui all'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale 1980-83.

La dotazione globale del predetto ruolo è di 170 posti così ripartiti:

VI livello n. 8 posti;
V livello n. 141 posti;
IV livello n. 6 posti;
III livello n. 5 posti;
II livello n. 5 posti;
I livello n. 5 posti.

Art. 19-*bis* - *Immissione nel ruolo speciale.* — Nel ruolo unico speciale regionale di cui al precedente articolo sono immessi previo accertamento finale sulla formazione conseguita nell'apposito corso di aggiornamento e riqualificazione previsto dall'art. 19-*quater*:

a) a domanda, gli operatori della formazione professionale addetti allo svolgimento delle attività formative interamente finanziate dalla Regione, con rapporto a tempo indeterminato, in atto alla data del 30 giugno 1980 che risultino comunque in servizio nell'anno formativo 1981-82;

b) previo superamento di una prova, per titoli ed esami, riservata agli operatori della formazione professionale; addetti anch'essi allo svolgimento delle attività formative interamente finanziate dalla Regione, i quali precedentemente alla data del 31 agosto 1982 abbiano prestato servizio per un periodo di tempo non inferiore a cinque mesi continuativi in almeno uno degli ultimi cinque anni formativi e con incarico non inferiore a 10 ore settimanali.

Il bando che indice il concorso di cui al precedente comma, lettera *b*), individua: 1) la ripartizione dei posti per singoli profili professionali fino alla concorrenza dei posti disponibili per ciascun livello funzionale, come determinati nel secondo comma dell'art. 19, tenuto altresì conto degli effetti del conferimento dei posti ai sensi della lettera *a*) del precedente comma; 2) i requisiti generali di ammissione integrati da quanto previsto in proposito dalle declaratorie dei profili professionali allegate al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale; 3) il programma e le materie degli esami.

La commissione d'esame, costituita ai sensi dell'art. 19-*ter*, per la valutazione dei titoli e delle prove di esame di cui al primo comma della lettera *b*) del presente articolo, ha a disposizione 100 punti, 50 dei quali sono riservati alle prove di esame, articolate come segue:

a) prova scritta punti 25;

b) colloquio punti 25;

per la valutazione dei titoli, la commissione dispone di punti 50 così articolati:

a) titoli di servizio: fino a un massimo di punti 45;

b) titoli di studio o accademici: fino a un massimo di punti 4, di cui 1 per il diploma;

c) titoli professionali o diversi dalle altre categorie: fino a un massimo di 1 punto.

Art. 19-*ter* - *Commissione d'esame.* — La commissione esaminatrice delle prove d'esame e dei titoli per il concorso di cui alla lettera *b*), primo comma, dell'art. 19-*bis* e della prova di accertamento finale sulla formazione conseguita nel corso di aggiornamento e qualificazione di cui al successivo art. 19-*quater*, nominata con decreto del presidente della giunta regionale e composta:

a) dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, che ne assume la presidenza;

b) da cinque esperti nelle diverse discipline o tecniche attinenti ai compiti oggetto dei posti messi a concorso, designati con voto limitato a tre dal consiglio regionale;

c) da tre rappresentanti sindacali designati congiuntamente dalle organizzazioni regionali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Della commissione potranno far parte esperti in materie e discipline particolari, con voto consultivo. Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un dipendente regionale di livello funzionale non inferiore al quinto, designato dalla Giunta regionale.

Art. 19-*quater* - *Corso di aggiornamento e riqualificazione.* — Gli operatori che hanno titolo, ai sensi del primo comma, lettra *a*) e *b*), dell'art. 19-*bis* all'immissione nel ruolo unico speciale ad esaurimento, debbono frequentare un apposito corso modulare di aggiornamento e riqualificazione organizzato dalla Regione, il cui esito, da verificarsi mediante accertamento finale, per singolo livello e profilo professionale, sulla formazione conseguita, costituirà titolo per l'ordine di precedenza nella iscrizione nel predetto ruolo speciale.

La frequenza al corso è obbligatoria e non potrà essere inferiore ai 4/5 delle lezioni previste nel predetto corso salvo comprovate cause di forza maggiore, nel qual caso il candidato avrà comunque diritto a sostenere la prova di accertamento finale.

Possono partecipare in qualità di uditori, ai corsi di cui al presente articolo, i candidati risultati idonei nella prova prevista dal primo comma, lettera *b*) dell'art. 19-*bis* ed in esubero rispetto ai posti messi a concorso dal bando di cui al secondo comma del precedente art. 19-*bis*.

Fino allo svolgimento dell'accertamento finale, previsto dal precedente primo comma, i candidati rinunciatari o decaduti dal titolo all'iscrizione nel ruolo speciale transitorio, saranno sostituiti dagli uditori, di identico profilo professionale, con i requisiti di cui al precedente secondo comma.

Art. 19-*quinquies* - *Trattamento giuridico ed economico.* — Agli operatori immessi nel ruolo unico speciale di cui agli articoli precedenti, si applicano tutte le norme relative allo stato giuridico ed economico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale per la formazione professionale, fatti salvi i diversi trattamenti acquisiti.

Art. 19-*sexies* - *Utilizzazione del personale del ruolo unico speciale.* — Per il soddisfacimento delle proprie esigenze didattiche e amministrative ordinarie di formazione professionale, educazione permanente ed orientamento connesse alla effettuazione dei corsi previsti dai piani annuali, gli enti di cui al primo comma dell'art. 8, nonché i centri di formazione a prevalente gestione pubblica, utilizzeranno, oltre al personale di cui al primo comma dell'art. 17, gli operatori immessi nel ruolo unico speciale previsto dall'art. 19 e seguenti, nel rispetto dell'ordine di precedenza di iscrizione nel ruolo stesso.

Al ruolo speciale non potranno attingere gli enti a gestione privata.

Gli enti locali e gli enti privati di cui al precedente comma faranno fronte ad ogni ulteriore esigenza attingendo alle graduatorie comprensoriali o, in via subordinata, mediante stipula di contratti di natura libero-professionale, ai sensi dell'art. 44 del regolamento regionale 7 ottobre 1982, n. 3.

Gli operatori della formazione professionale immessi nel ruolo speciale saranno soggetti alla mobilità stabilita dal vigente C.C.N.L. con le relative modalità di attuazione in base all'ordine di precedenza di iscrizione al ruolo speciale e fermo restando, nel caso ne ricorrano le condizioni, il diritto di opzione, nell'ambito delle esigenze di flessibilità che emergono dalla necessità di una finalizzazione produttiva del sistema formativo, con riguardo alla esigenza di assicurare la continuità didattica e tenuto conto anche delle condizioni familiari degli operatori.

Il personale immesso nel ruolo speciale transitorio non direttamente utilizzato per l'attuazione degli interventi formativi sarà impiegato dalla Regione o dagli enti delegati:

a) nella partecipazione a corsi di aggiornamento, riqualificazione o riconversione nel quadro degli obiettivi della programmazione regionale;

b) nella realizzazione di attività di orientamento professionale e di educazione permanente;

c) per l'approntamento di studi, ricerche e documentazione inerenti le attività previste dalla presente legge.

Art. 19-*septies* - *Immissione nel ruolo degli enti delegati e della Regione.* — Il passaggio dal ruolo unico speciale ad esaurimento ai ruoli degli enti delegati di cui al primo comma dell'art. 8 e della Regione avviene secondo la normativa in materia vigente negli enti medesimi.

Art. 5.

L'art. 20 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, è sostituito dal seguente:

« Art. 20 - *Commissione per la gestione del ruolo speciale ad esaurimento.* — Per la gestione del ruolo speciale ad esaurimento degli operatori della formazione professionale è costituita, dalla giunta regionale, una commissione composta da:

a) un membro della giunta regionale, con funzioni di presidente;

b) due rappresentanti degli enti locali designati dall'ANCI;

c) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

d) un funzionario regionale, con funzioni di segretario.

La commissione esprime obbligatoriamente pareri e formula proposte sulle iniziative dirette alla piena utilizzazione e all'aggiornamento del personale e su ogni altra questione relativa all'applicazione del C.C.N.L. per gli operatori della formazione professionale ».

Art. 6.

Il secondo comma dell'art. 26 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, è sostituito dal seguente:

« Tutte le spese relative al personale sono finanziate dalla Regione con imputazione ai capitoli 2960, 2965 e 2971, voce 6020, dei bilanci annuali 1983 e successivi ed entro i limiti della previsione del programma operativo 6.03.2.01 del bilancio pluriennale 1983-85 ».

Art. 7.

Fino all'adozione dell'atto relativo alla mobilità del personale inserito nel ruolo speciale transitorio di cui all'art. 4 della presente legge, gli enti delegati utilizzeranno gli operatori della formazione professionale iscritti nelle graduatorie regionali secondo gli articoli 17 e 19, previo espletamento delle procedure di cui all'art. 20, della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 11 agosto 1983

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 11 *luglio* 1983 (*atto n.* 980) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 10 *agosto* 1983.

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1983, n. **31**.

Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 Volt.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 18 *agosto* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La presente legge disciplina le funzioni trasferite alla Regione in materia di opere per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica comunque prodotta, avente tensione non superiore a 150.000 Volt.

Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano le norme di cui al testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 delle disposizioni di legge sulle acque di impianti elettrici e successive modificazioni ed integrazioni, la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, concernente l'istituzione dell'ENEL e successive leggi modificatrici e integratrici, la legge 13 dicembre 1964, n. 1341 ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062.

Art. 2.

Accesso ai fondi per lo studio del tracciato

Chiunque intenda effettuare studi per la compilazione di progetti di impianti di opere elettriche al fine di ottenere l'autorizzazione all'accesso nei fondi altrui, deve presentare apposita istanza al presidente della giunta regionale precisando l'ambito della ricerca progettuale ed individuando i fondi ed i proprietari interessati.

Per l'accesso ai fondi nei casi di cui al primo comma, si applica la disciplina dettata dall'art. 110 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, commi secondo, terzo e settimo.

Al fine di garantire il risarcimento degli eventuali danni la giunta regionale può prescrivere al richiedente, con esclusione dell'ENEL e delle aziende elettriche municipalizzate, il preventivo deposito di una cauzione.

Art. 3.

Domanda di autorizzazione

La domanda di autorizzazione a costruire nuove linee, cabine, stazioni elettriche e relative opere accessorie, ovvero a variare le caratteristiche elettriche o del tracciato di linee esistenti, va rivolta al presidente della giunta regionale e deve essere corredata da una relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche degli impianti, da elaborati progettuali sufficienti a stabilire l'impatto con l'ambiente e da una corografia, nel numero di copie necessario ai fini della presente procedura.

Gli impianti debbono essere progettati in modo che gli stessi siano collocati possibilmente lungo i confini, le testate dei campi e comunque in modo da recare il minore pregiudizio alle operazioni agricole.

Le imprese e gli enti non trasferiti all'ENEL ai sensi dell'art. 4 numeri 6 e 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, devono allegare alla domanda la documentazione necessaria a comprovare il loro titolo all'esercizio dell'attività elettrica, nonché le autorizzazioni prescritte dalla legislazione vigente in materia.

Gli enti di cui all'art. 4, n. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, devono allegare alla domanda il provvedimento di concessione all'esercizio di attività elettriche e, qualora l'istanza di concessione sia ancora in fase istruttoria, alla domanda deve essere allegata l'istanza di concessione stessa corredata dal consenso del Ministero dell'industria e commercio ai sensi della legislazione vigente in materia.

I richiedenti sono tenuti a trasmettere copia della domanda e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli enti di cui al successivo art. 12 ed al comune territorialmente interessato.

La giunta regionale provvede a richiedere i pareri di competenza degli enti ed uffici subregionali delegatari di funzioni in tema di vincoli paesaggistici, parchi e riserve naturali, protezione idrogeologica e forestale, nel termine di 20 giorni dal ricevimento dell'istanza corredata della documentazione necessaria.

Art. 4.

Istruttoria

La giunta regionale, a cura e spese dei richiedenti, effettua:

la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione di un avviso contenente, per estratto, la domanda di autorizzazione, i dati tecnici dell'impianto progettato, nonché l'indicazione delle modalità e dei termini per le eventuali osservazioni ed opposizioni alla Regione;

l'affissione dell'avviso in pubblicazione e della relativa corografia, per trenta giorni nell'albo pretorio dei comuni nel cui territorio è prevista la costruzione dell'impianto progettato;

l'invio di copia della domanda e dei relativi allegati al Ministero delle poste e telecomunicazioni per gli adempimenti previsti dall'ultimo comma dell'art. 111 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché all'ENEL ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nel Bollettino ufficiale della Regione e dall'affissione all'albo pretorio del comune, chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni ed opposizioni alla Regione.

Le amministrazioni e gli enti di cui al quinto comma del precedente art. 3 devono comunicare alla Regione, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della copia della domanda, le proprie osservazioni ed opposizioni specificando, eventualmente, le condizioni alle quali ritengono che l'autorizzazione debba essere subordinata. Fatto salvo quanto diversamente disposto da norme statali, trascorso tale termine senza che siano state formulate osservazioni ed opposizioni, il parere si intende espresso favorevolmente.

La Regione comunica ai richiedenti le osservazioni e le opposizioni pervenute, nonché le condizioni indicate dagli enti e dalle amministrazioni con raccomandata con avviso di ricevimento invitando i richiedenti a formulare, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della stessa comunicazione, le proprie controdeduzioni e, ove ritenga di accettare in tutto o in parte le condizioni di cui sopra, a dichiarare per iscritto tale accettazione.

Art. 5.

Autorizzazione

La giunta regionale autorizza la costruzione degli impianti indicati dall'art. 1 della presente legge, aventi tensione di esercizio fino a 150.000 Volt.

Il provvedimento di autorizzazione relativo agli impianti aventi tensione di esercizio compresa tra 1.000 e 30.000 Volt, attribuisce la facoltà di realizzare anche impianti di tensione fino a 1.000 Volt che si diramino dall'impianto autorizzato, ai sensi degli articoli 5 e 19 della presente legge, entro un raggio di 1.000 metri. Per la realizzazione della diramazione precitata resta ferma la necessità della specifica autorizzazione o assenso, ove richiesti, delle amministrazioni e degli enti di cui al quinto comma del precedente art. 3 nonché il consenso dei privati interessati.

Qualora non sia stato possibile pervenire alla definizione, in sede istruttoria, mediante accordo tra le parti interessate, di un progetto conforme al parere ed alle prescrizioni delle amministrazioni e degli enti di cui al quinto comma del precedente art. 3, prima del provvedimento della giunta regionale deve essere acquisito il parere della commissione tecnico-amministrativa di cui alla legge regionale 9 maggio 1977, n. 20.

Le spese relative agli atti istruttori e di collaudo sono a carico dei richiedenti l'autorizzazione che ha l'obbligo di anticiparle versando alla tesoreria regionale le somme a tal fine provvisoriamente determinate dalla giunta regionale. L'ammontare definitivo di tale spesa è accertato dopo il collaudo e comunicato ai richiedenti, curando l'esazione di quanto ancora dovuto o la restituzione della eccedenza.

L'autorizzazione può essere revocata qualora il titolare, entro centoventi giorni dal ricevimento di apposita diffida da parte della Regione, non abbia provveduto ad adempiere agli obblighi stabiliti nel provvedimento autorizzativo: in tal caso le opere eventualmente eseguite, sono demolite, anche mediante esecuzione d'ufficio, a spese del titolare dell'autorizzazione.

Art. 6.

Concessione edilizia e varianti urbanistiche

La costruzione di opere edilizie adibite a stazioni e cabine elettriche è subordinata alla concessione edilizia prevista dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, rilasciata ai sensi dell'art. 9, lettera *f)* della medesima.

Le opere edilizie relative alle cabine di trasformazione per l'alimentazione della rete di distribuzione all'utenza non vengono computate nel calcolo dell'edificabilità consentita.

Nel caso in cui l'area individuata per l'insediamento delle opere edilizie di cui ai precedenti commi non abbia conforme destinazione nello strumento urbanistico vigente e per l'impianto sia richiesta o prevista la dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità dei lavori, il comune interpellato ai sensi del quinto comma del precedente art. 3, si pronuncia sulla localizzazione dell'opera con deliberazione consiliare entro lo stesso termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda di cui al terzo comma dell'art. 4 della presente legge e trascorso infruttuosamente tale termine il parere si intende favorevole.

Il provvedimento di autorizzazione della giunta regionale, nel caso di cui al precedente comma, deve essere preceduto dal parere della commissione tecnico-amministrativa di cui alla legge regionale 9 maggio 1977, n. 20, determina la localizzazione in via definitiva delle opere e costituisce variante allo strumento urbanistico vigente.

Art. 7.

Autorizzazione provvisoria

Nei casi di urgenza motivata, l'autorizzazione provvisoria prevista dall'art. 113 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, è rilasciata dalla giunta regionale nel rispetto delle disposizioni del precedente art. 3.

La cauzione prescritta dall'ultimo comma del precitato art. 113 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 deve essere depositata presso la tesoreria regionale, nella misura stabilita dalla giunta regionale.

L'ENEL e le aziende municipalizzate sono esonerate dal prestare la cauzione; i depositi cauzionali già prestati dall'ENEL, dalle aziende municipalizzate o loro danti causa, a garanzia di autorizzazioni provvisorie o definitive, sono svincolati a favore dell'ente medesimo.

L'autorizzazione provvisoria ha la durata di anni tre dalla data del relativo provvedimento autorizzativo e potrà essere prorogata, a richiesta, per un anno allorchè particolari esigenze tecniche e amministrative abbiano ritardato l'entrata in esercizio nell'impianto.

Art. 8.

Procedura abbreviata

Sono omesse le fasi istruttorie di cui al precedente art. 4 qualora i richiedenti l'autorizzazione producano, oltre gli allegati progettuali, l'autorizzazione o l'assenso delle amministrazioni ed enti di cui al quinto comma del precedente art. 3 nonché dichiarazione di consenso dei proprietari interessati all'opera.

Art. 9.

Pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità

Con il provvedimento di autorizzazione sono dichiarate, a richiesta, la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità per tutti i lavori e le opere occorrenti alla costruzione ed all'esercizio degli impianti indicati al precedente art. 3, comma primo, e per quanto altro necessario all'occupazione delle zone interessate dagli impianti stessi.

Ove i termini previsti dalla dichiarazione di pubblica utilità non possano essere osservati per cause di forza maggiore o per altre cause indipendenti dalla volontà del titolare dell'autorizzazione, potranno essere prorogati senza l'obbligo di ripubblicazione della relativa istanza.

Art. 10.

Obblighi conseguenti all'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione prevista dalla presente legge, nella costruzione e nell'esercizio degli impianti è tenuto ad adottare, sotto la propria responsabilità, tutte le misure di sicurezza stabilite in materia dalle norme vigenti.

Prima di mettere in tensione l'impianto, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di effettuare la verifica.

Art. 11.

Collaudo di linee elettriche e relative opere accessorie

Tutti gli elettrodotti sono soggetti a collaudo ad eccezione di quelli con tensione inferiore a 30.000 Volt, costruiti dall'ENEL o da aziende municipalizzate, per i quali sarà redatto un certificato di regolare esecuzione a cura del proprietario dell'impianto, da inviare alla Regione ai fini dell'ottenimento del provvedimento definitivo di autorizzazione.

In sede di collaudo debbono accertarsi:

a) l'ultimazione dei lavori;

b) la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;

c) la conformità e la rispondenza delle opere al progetto ed alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;

d) l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dalla autorizzazione stessa;

e) l'adozione delle misure di cui al precedente art. 10.

Qualora le linee elettriche e relative opere accessorie siano state costruite con l'impiego di materiali, strutture ed opere conformi a modelli unificati già sottoposti a verifica e collaudo

di tipo, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062, gli accertamenti di cui al precedente comma secondo, lettere *b*), *c*) ed *e*) sono sostituiti da un attestato dell'esercente in tal senso.

Il collaudo viene concluso con la redazione di un certificato dal quale risulti il buon esito di quanto previsto dai precedenti secondo e terzo comma.

La nomina del collaudatore viene effettuata in applicazione della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 70.

Art. 12.

Attraversamento di beni demaniali ed interferenze con opere pubbliche

Per l'esecuzione dei lavori di costruzione e di manutenzione dei tratti di linea che attraversano zone dichiarate militarmente importanti, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali zone demaniali, lacuali, strade pubbliche, ferrovie, tramvie, funicolari, teleferiche, linee telegrafiche o telefoniche di pubblico servizio o militari, linee elettriche costruite dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a servizio delle linee ferroviarie da essa esercitate, linee elettriche dell'ENEL o di altri enti pubblici, o che debbano avvicinarsi a tali linee o ad impianti radiotelegrafici o radiotelefonici di Stato o che debbano attraversare altre opere pubbliche od appoggiarsi ad esse, l'esercente deve convenire con le amministrazioni e gli enti interessati le modalità di esecuzione sia dei lavori di costruzione sia di quelli di manutenzione.

Restano salve le disposizioni che disciplinano le servitù militari ed aeronautiche per i tratti di linea che attraversano zone soggette a quelle servitù.

Art. 13.

Amovibilità ed inamovibilità degli elettrodotti

Le linee elettriche a tensione inferiore a 130.000 Volt si considerano tutte soggette a spostamento, salvo che, a seguito della presentazione di un'apposita istanza da parte del richiedente ed in considerazione della mancanza di percorsi alternativi o della sussistenza di particolari ragioni di interesse pubblico, non siano espressamente dichiarate inamovibili nel provvedimento di autorizzazione.

Le linee elettriche a tensione uguale o superiore a 130.000 Volt autorizzate ai sensi della presente legge, sono inamovibili, fatto salvo il disposto del successivo art. 17, primo comma.

Gli esercenti che debbano provvedere allo spostamento di un elettrodotto, ai sensi dell'art. 122 testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, possono richiedere l'autorizzazione provvisoria di cui al precedente art. 7.

Art. 14.

Asservimento definitivo ed occupazioni in via d'urgenza

Il titolare dell'autorizzazione presenta alla Regione i piani particolareggiati dei tratti di linea rispetto ai quali è necessario procedere alla costituzione di servitù coattiva composti da:

planimetria catastale contenente i riferimenti atti a consentire l'accertamento della rispondenza dei tratti di impianti interessati dall'asservimento e riportanti l'indicazione delle aree da asservire al tracciato autorizzato;

l'elenco delle ditte proprietarie degli immobili da asservire;

proposta di offerta di indennità alle ditte proprietarie formulata in base al successivo art. 15 della presente legge.

L'ufficio tecnico regionale preposto, previo avviso notificato ai proprietari interessati almeno venti giorni prima, effettua sopralluogo ed esperisce tentativo di accordo fra i proprietari stessi ed il titolare dell'autorizzazione osservando, per quanto riguarda la indennità da corrispondere, i limiti previsti dall'art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e sue successive modificazioni.

Nel caso di mancato accordo viene redatto un apposito verbale sullo stato di consistenza degli immobili e determinato l'ammontare dell'indennità; lo stato di consistenza non deve essere redatto nel caso in cui gli immobili siano stati oggetto di un provvedimento di occupazione d'urgenza per il quale sia stato redatto uno specifico stato di consistenza.

La giunta regionale fissa la somma dell'indennizzo e stabilisce il deposito della stessa presso la tesoreria regionale a favore del titolare del fondo da asservire. Avvenuto il deposito il presidente della giunta regionale emette il decreto di costituzione di servitù che è notificato dall'interessato a cura del titolare dell'autorizzazione nelle forme stabilite dal codice di procedura civile.

Gli interessati, entro trenta giorni dalla data della notifica del provvedimento di costituzione di servitù, possono proporre opposizione all'indennità davanti alla corte d'appello competente per territorio ai sensi dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e sue successive modificazioni.

L'occupazione d'urgenza del fondo da asservire è disposta, previa deliberazione di giunta, dal presidente della stessa giunta regionale ed il relativo stato di consistenza è redatto con l'osservanza dell'art. 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

I provvedimenti oltre che notificati sono pubblicati e, ove occorre, registrati e trascritti a cura del titolare dell'autorizzazione.

Art. 15.

Determinazioni delle indennità

L'indennità per l'imposizione delle servitù di elettrodotto da corrispondersi in base all'art. 123 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, fermo restando il diritto di risarcimento dei danni nelle ipotesi previste al quinto comma del suddetto articolo 123, è commisurata:

a) per le aree occupate dai basamenti dei sostegni e da cabine o altre costruzioni, aumentate ove occorra da adeguata zona di rispetto al valore totale;

b) per la striscia di terreno necessaria al transito per il servizio di controllo delle condutture, della larghezza di metri uno e di lunghezza pari alla percorrenza dell'elettrodotto misurata lungo il suo asse, ad un quarto del valore;

c) per le fasce laterali, diminuite delle aree già calcolate *in a) e b), a un ventesimo se la servitù interessa terreno* sterile, incolto e pascolo; un decimo se la servitù interessa terreno seminativo, orto, vigneto, uliveto, frutteto o comunque terreni con colture compatibili con la linea. Nel caso di bosco alto fusto, dovendosi procedere al taglio dello stesso per la larghezza della striscia da asservire e ridurre quindi tale striscia ad incolto, si calcolerà la differenza di valore fra il bosco e l'incolto per l'intera striscia da osservare, e a tale differenza si aggiungerà la quota relativa alla servitù sull'incolto.

Il valore dei terreni è determinato agli effetti di cui al precedente comma, ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

Il calcolo condotto come indicato nel comma primo punti *a*), *b*) e *c*) determina il valore della indennità da corrispondere al concedente per servitù amovibile e nel caso di servitù inamovibile il valore di cui sopra è aumentato del 50 per cento.

Art. 16.

Indennità a regioni, province, comuni

Per le servitù costituite sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile della Regione, delle province e dei comuni, la corresponsione dell'indennità di cui al precedente art. 15 è sostituita dal pagamento di un canone o delle tasse previste dalle vigenti norme sulla occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Per i beni del patrimonio disponibile è facoltà della Regione, delle province e dei comuni di chiedere la corresponsione del canone anziché l'indennità determinata secondo i criteri di cui al precedente art. 15.

Il pagamento dei canoni e delle tasse previsti dal presente articolo non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 123, quinto comma, del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

Art. 17.

Modifiche delle opere elettriche per ragioni di pubblico interesse

La giunta regionale può ordinare lo spostamento o la modifica di linee elettriche autorizzate ai sensi della presente legge quando ciò si renda necessario per l'esecuzione di opere o lavori pubblici o di pubblica utilità che abbiano ottenuto la dichiarazione di urgenza e di indifferibilità.

L'esercente ha diritto al rimborso, da parte di chi richiede lo spostamento o la modifica occorsa per effettuare i relativi lavori.

Art. 18.

Norma transitoria

I proprietari degli impianti aventi tensione di esercizio inferiore a 30.000 Volt già in esercizio prima della data di entrata in vigore della presente legge e per i quali non sia stata

rilasciata l'autorizzazione definitiva, entro due anni dalla data predetta devono chiedere l'autorizzazione alla giunta regionale presentando alla Regione una apposita istanza corredata da:

un elenco degli impianti da una corografia del loro tracciato in scala 1:25.000;

una relazione sottoscritta sotto la propria responsabilità da un tecnico qualificato iscritto nel competente albo professionale, con la quale questo ultimo descrive le principali caratteristiche tecniche degli impianti ed attesta la loro rispondenza alle norme vigenti in materia.

La giunta regionale approva l'elenco degli impianti relativi e provvede alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. L'approvazione dell'elenco suddetto equivale all'autorizzazione definitiva prevista dalla presente legge, fermi restando gli obblighi già assunti dal richiedente verso le amministrazioni pubbliche interessate.

Le autorizzazioni provvisorie rilasciate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge sono prorogate di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per gli impianti fino a 30.000 Volt autorizzati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, che non siano di proprietà dell'ENEL o di aziende municipalizzate e che siano in esercizio da almeno tre anni, il certificato di collaudo previsto dall'art. 11, comma quarto, viene redatto dietro presentazione della dichiarazione dell'esercente che l'impianto non ha presentato anomalie, difetti e vizi dalla sua entrata in esercizio, ne ha dato origine a contestazione da parte di terzi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 11 agosto 1983

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 18 *luglio* 1983 *(atto n.* 989*) ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 10 *agosto* 1983.

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1983, n. **32**.

Contributo alla S.A.S.E. per il collegamento aereo Perugia-Milano durante il 1983.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 18 *agosto* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo dell'ammontare di L. 50.000.000, a favore della S.A.S.E. S.p.a. - Società aeroporto S. Egidio, sulla spesa che la società stessa si assume nell'anno 1983 per l'istituzione di un servizio di linea aerea tra Perugia e Milano.

L'erogazione del contributo, a cura della giunta regionale è subordinato alla presentazione del contratto stipulato dalla S.A.S.E. con la S.r.l. Ca.Da.Bo., per lo svolgimento del servizio durante l'anno 1983.

Art. 2.

L'onere di L. 50.000.000, previsto dalla presente legge, è iscritto al cap. 3140 « Contributo alla S.A.S.E. per il collegamento aereo Perugia-Milano » del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 e ad esso si fa fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel fondo globale del cap. 9710 « fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso relativi a spese per ulteriori programmi di sviluppo », del medesimo bilancio (elenco n. 5 allegato al bilancio preventivo 1983 - numero d'ordine 3).

Di conseguenza allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

La spesa autorizzata con la presente legge trova riferimento nel bilancio pluriennale 1983-85 al programma operativo 4.03.2.02.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 11 agosto 1983

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 18 *luglio* 1983 *(atto n.* 990*) ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 10 *agosto* 1983.

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1983, n. **33**.

Modificazione della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 3, concernente: « Ripartizione dei fondi previsti dalla legge 10 aprile 1981, n. 151, per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto nell'anno 1983 ».

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 18 *agosto* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Destinazione dei fondi

I fondi di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 3, vengono così destinati:

a) L. 7.200.000.000 per ripianare i disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano i servizi di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 10 aprile 1981, n. 151, nel periodo 1° luglio-30 settembre 1983;

b) L. 7.800.000.000 per le finalità anzidette, in relazione al periodo 1° ottobre-31 dicembre 1983.

Art. 2.

Ripartizione dei fondi

I fondi di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1 vengono assegnati in acconto e ripartiti in base alle prescrizioni contenute nell'art. 2 — primo e secondo comma — della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 3.

I fondi di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1 verranno attribuiti, con atto della giunta regionale, a saldo, ai tre consorzi per i servizi di trasporto pubblico operanti nel territorio regionale, sulla base dei principi e delle procedure che verranno stabiliti con successiva legge regionale e con l'obiettivo di cui all'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

Art. 3.

Sono abrogate le disposizioni contenute nella legge regionale 24 gennaio 1983, n. 3, che siano in contrasto con la presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 11 agosto 1983

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 18 *luglio* 1983 *(atto n.* 991*) ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 10 *agosto* 1983.

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1983, n. 34.

Formazione dell'elenco regionale di esperti in beni ambientali ed assetto del territorio.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 18 *agosto* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione provvede alla istituzione di un elenco regionale di esperti in beni ambientali e assetto del territorio.

I comuni, i consorzi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, le comunità montane e la Regione sceglieranno preferenzialmente gli esperti necessari per la costituzione delle commissioni di cui agli articoli 3, 6 e 8 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14 tra gli iscritti nel suddetto elenco regionale.

Art. 2.

Nell'elenco regionale degli esperti in beni ambientali e assetto del territorio, possono essere iscritti:

a) laureati in architettura, urbanistica, ingegneria, geologia, agraria e docenti abilitati nell'insegnamento della storia dell'arte, *con almeno cinque anni di servizio di ruolo nell'amministrazione* dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici;

b) laureati in architettura, urbanistica, ingegneria, geologia, agraria iscritti da almeno cinque anni ai relativi albi professionali.

Art. 3.

La inclusione nel suddetto elenco, su richiesta degli interessati, è disposta da una commissione nominata con decreto del presidente della giunta regionale e composta come segue:

un membro della giunta regionale, o suo delegato, con funzioni di presidente;

tre funzionari di livello VIII, designati dalla giunta regionale;

tre membri eletti dal consiglio regionale nell'ambito degli appartenenti alle categorie di cui al precedente art. 2.

Esercita le mansioni di segretario un funzionario amministrativo del dipartimento per l'assetto del territorio.

Avverso il disposto della commissione di cui al primo comma è ammesso ricorso amministrativo al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco.

Per essere iscritti nell'elenco regionale gli interessati devono presentare alla Regione - Dipartimento per l'assetto del territorio, i seguenti documenti:

1) domanda diretta alla regione Umbria con le indicazioni delle generalità e della residenza;

2) documentato *curriculum* professionale da cui risultino anche eventuali rapporti di dipendenza e/o collaborazione con enti sia pubblici che privati;

3) attestato di servizio con la descrizione delle mansioni svolte per i dipendenti da pubbliche amministrazioni;

4) certificato d'iscrizione all'albo professionale;

5) dichiarazione di non avere condanne penali.

Art. 4.

Sono altresì iscritti nell'elenco regionale degli esperti coloro che, risultando già iscritti nell'albo nazionale ai sensi dell'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 507, presentino domanda nei termini previsti dalla presente legge, allegando idonea documentazione rilasciata dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 5.

L'elenco regionale degli esperti è formato dalla giunta regionale ed è aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno.

L'elenco è tenuto presso il dipartimento per l'assetto del territorio.

Art. 6.

Alla formazione del primo elenco degli esperti la giunta regionale provvede entro tre mesi dalla nomina della commissione di cui al precedente art. 3, sulla base delle domande presentate entro due mesi dal termine predetto.

Art. 7.

Ai membri della commissione di cui al precedente art. 3 — estranei all'amministrazione regionale — è corrisposto, per ogni giornata di seduta, lo stesso trattamento economico previsto per i componenti della commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali.

All'onere relativo si farà fronte con lo stanziamento annuale del cap. 560 della parte spesa del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 11 agosto 1983

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 26 aprile 1983 (*atto n.* 885) *e in data* 18 *luglio* 1983 (*atto n.* 996) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 10 *agosto* 1983.

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1983, n. 35.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 29 maggio 1980, n. 62, recante modificazione della legge regionale 23 maggio 1975, n. 34, sull'ordinamento degli uffici regionali.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 18 *agosto* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Organico regionale

Il contingente globale e i contingenti dei singoli livelli funzionali-retributivi del ruolo unico regionale sono rideterminati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale 23 gennaio 1982, n. 2, come risulta dall'allegata tabella, che sostituisce la tabella *A* allegata alla legge regionale 29 maggio 1980, n. 62.

Art. 2.

Dotazioni organiche degli uffici regionali e degli enti dipendenti

L'art. 2 della legge regionale 29 maggio 1980, n. 62, è così modificato:

« Il consiglio regionale, su proposta della giunta d'intesa con l'ufficio di presidenza del consiglio e con i consigli di amministrazione degli enti e aziende dipendenti, ciascuno per i rispettivi uffici, determina, nell'ambito dei contingenti di cui al precedente art. 1, il numero, i livelli funzionali e i profili professionali del personale costituenti:

a) la dotazione organica dei singoli uffici del consiglio regionale;

b) la dotazione organica dei singoli uffici della presidenza e della giunta regionale;

c) la dotazione organica dei singoli uffici dei dipartimenti;

d) la dotazione organica dei singoli uffici del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni;

e) la dotazione organica dei singoli enti e aziende dipendenti;

f) il contingente numerico complessivo del personale da assegnare agli enti locali e alle loro associazioni per l'esercizio delle funzioni delegate o sub-delegate.

Nell'ambito del contingente di cui alla precedente lettera *f*), la giunta regionale determina, con propria deliberazione, il contingente per ciascuno degli enti locali o associazione di enti locali titolari di deleghe regionali ».

Art. 3.

Norma finanziaria

L'ampliamento della dotazione organica prevista dall'art. 1 della presente legge, derivante dall'immissione nel ruolo unico regionale del personale inquadrato in soprannumero ai sensi della legge regionale n. 2/1983 e già a carico del bilancio regionale a norma di specifiche leggi, non comporta variazioni agli stanziamenti del bilancio del corrente esercizio.

Per gli esercizi successivi si provvederà annualmente con la legge di bilancio ai sensi dell'art. 5, secondo comma, delle vigenti norme di contabilità regionale e nei limiti degli stanziamenti del bilancio pluriennale 1983-85 (programmi 03 e 06 del I settore).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 17 agosto 1983

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 18 *luglio* 1983 (*atto n.* 1005) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 13 *agosto* 1983.

ALLEGATO

TABELLA *A*

ORGANICO DEL PERSONALE PER CIASCUN LIVELLO FUNZIONALE-RETRIBUTIVO DEL RUOLO REGIONALE

Livello funzionale-retributivo	Dotazione
—	—
VIII	145
VII	245
VI	152
V	375
IV	400
III	55
II	70
Totale	1.442

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1983, n. **36.**

Modificazioni alla legge regionale 17 gennaio 1983, n. 2, recante norme sul funzionamento delle strutture organizzative della Regione.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 18 *agosto* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Al primo comma dell'art. 3 della legge regionale 17 gennaio 1983, n. 2, le lettere *d*) ed *e*) sono così modificate:

« *d*) la proposta dell'amministratore per interventi sull'assetto organizzativo e l'assegnazione all'ufficio dei mezzi e del personale occorrente, nonché l'adozione, d'intesa con i responsabili di settore, delle disposizioni per la migliore utilizzazione del personale, nel rispetto del livello funzionale e del profilo professionale dei collaboratori, promuovendo la più ampia informazione e partecipazione nella valutazione e nella scelta delle soluzioni organizzative e delle procedure;

e) la relazione informativa o la proposta all'amministratore competente in ordine agli adempimenti connessi alla prestazione del servizio da parte dei responsabili dei settori in cui si articola l'ufficio e, in particolare, per quanto concerne: il controllo sulla osservanza dei doveri d'ufficio, le disposizioni inerenti allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario e al comando in missione, alla concessione del congedo ordinario, nonché agli accertamenti preliminari riguardanti i procedimenti disciplinari di cui al quinto e sesto comma dell'art. 35 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, alla formulazione di pareri sui congedi straordinari e alla richiesta di accertamento per i controlli in caso di assenza per infermità ».

Al primo comma dell'art. 4 della legge regionale 17 gennaio 1983, n. 2, la lettera *e*) è così modificata:

« *e*) provvede, adottando i necessari atti, agli adempimenti di cui alla lettera *e*) del precedente art. 3, per il personale assegnato al settore, su proposta o sentito, per quanto di rispettiva competenza, il responsabile di servizio ».

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 17 agosto 1983

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 18 *luglio* 1983 (*atto n.* 1006) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 13 *agosto* 1983.

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1983, n. **37.**

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 8 marzo 1982, n. 11, recante interventi straordinari a favore di cooperative edilizie.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 18 *agosto* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 8 marzo 1982, n. 11, concernente interventi straordinari a favore di cooperative edilizie è modificata ed integrata come di seguito indicato:

Al primo comma dell'art. 1 sono soppresse le parole « ricorrendo a mutui agevolati col contributo dello Stato o della Regione d'importo inferiore al sessanta per cento del costo di intervento » e sono sostituite con le parole:

« ricorrendo a mutui concessi dal Fondo europeo di ristabilimento del Consiglio d'Europa o a mutui agevolati col contributo dello Stato o della Regione d'importo inferiore al sessanta per cento del costo d'intervento ».

Al secondo comma dell'art. 1 le parole « 50 alloggi » sono sostituite con « 100 alloggi ».

Il terzo comma dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

« Per gli interventi finanziati in applicazione della presente legge valgono le norme ed i requisiti soggettivi relativi al finanziamento originario, fatta eccezione per l'accertamento del costo effettuato ai sensi del precedente comma ».

Alla lettera *b*) dell'art. 3 la parola « originario » è sostituita con « ordinario ».

L'art. 4 è sostituito dal seguente:

« L'erogazione in semestralità del contributo è disposta dalla giunta regionale direttamente a favore dell'istituto di credito mutuante, secondo modalità da concordare con lo stesso ».

Art. 2.

Per beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge le cooperative dovranno presentare domanda entro venti giorni dall'entrata in vigore della stessa allegando la documentazione prevista dall'art. 3, primo e secondo comma, della legge regionale 8 marzo 1982, n. 11.

Entro i trenta giorni successivi, la giunta regionale sentita la commissione consiliare competente procede all'individuazione delle cooperative ammissibili al contributo.

Art. 3.

Per gli interventi previsti dalla legge regionale 8 marzo 1982, n. 11, come modificata ed integrata con la presente legge, è autorizzato l'ulteriore limite di impegno di lire 150 milioni per l'anno 1984.

Le conseguenti annualità relative agli esercizi dal 1984 al 1993 sono così determinate:

lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1988;

lire 110 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1993,

e saranno iscritte in aggiunta allo stanziamento del cap. 7001 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale inerente agli esercizi dal 1984 al 1993.

Resta confermato il disposto di cui all'art. 5, ultimo comma, della legge regionale 8 marzo 1982, n. 11.

Agli oneri annuali di cui al precedente secondo comma si farà fronte con quota dello stanziamento previsto nel bilancio pluriennale 1983-85 per l'ammontare del mutuo a pareggio del bilancio pluriennale 1983-85 per l'ammortamento del mutuo a pareggio del bilancio regionale dell'esercizio 1982, al ripiano del quale si è provveduto con altri mezzi.

Al bilancio pluriennale 1983-85 sono apportate, di conseguenza, le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 17 agosto 1983

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 25 *luglio* 1983 (*atto n.* 1011) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 12 *agosto* 1983.

(5056)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100832590)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti *dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.